

ORDINANZA n. 131/2018

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

PREMESSO:

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO:

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli con conseguenti disagi per la circolazione;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve nonché gli interventi di emergenza e di soccorso;
- che a tal fine si rende necessario prescrivere opportune dotazioni ai veicoli circolanti al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che il dispositivo di prescrizione delle dotazioni invernali sia congruente con quelli analogamente emessi dagli Enti Gestori limitrofi;

VISTO:

- l'art. 6 comma 4 lett. "e") del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n 120;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013.

SENTITO:

- il parere dei capi centri manutentori dell' Area Compartimentale Piemonte

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, transitano sulle sottoelencate Strade Statali di competenza di questa Area Compartimentale:

- S.S. 20 "del Colle di Tenda" dal km 85+040 (Borgo San Dalmazzo) al km 110+401 (Confine di Stato);
- S.S. 21 "del Colle della Maddalena" dal Km 2+700 (Roccasparvera) al km 59+708 (Confine di Stato),
- S.S. 231 "di Santa Vittoria" dal km 0+000 (Asti) al km 82+560 (Madonna dell'Olmo);
- S.S. 24 "del Monginevro" dal km 55+200 (Susa) al km 96+540 (Confine di Stato);
- S.S. 25 "del Moncenisio" dal km 15+634 (Rivoli) al km 70+060 (Confine di Stato);

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Piemonte

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



- S.S. 26 "della Valle d'Aosta" dal km 14+000 (Caluso) al km 48+205 (Carema);
- S.S. 28 "del Colle di Nava" dal km 8+300 (Fossano) al km 94+944 (Ponte Nava);
- S.S. 33 "del Sempione" dal km 95+600 (Limite Autostrada A26) al km 144+430 (Confine di Stato);
- S.S. 335 "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Oulx) al km 12+485 (Bardonecchia);
- S.S. 335 dir "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Oulx) al km 2+800 (Oulx);
- S.S. 337 "della Valle Vigezzo" dal Km 2+460 (Masera) al Km 29+680 (Confine di Stato);
- S.S. 490 "del Melogno" dal km 0+000 (Bagnasco) al km 1+481 (Bagnasco);
- S.S. 659 "delle Valli Antigorio e Formazza" dal Km 0+900 (Crevoladossola) al Km 41+700 (Formazza);
- S.S.702 "tangenziale ovest di Brà" dal Km 0+000 al Km 7+123;
- S.S. 704 "tangenziale di Mondovì" dal Km 0+000 al Km 9+300;
- S.S. 705 "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 4+640;
- S.S. 705 dir "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 0+730;
- S.S. 706 "tangenziale est di Asti" dal Km 0+000 al Km 6+700

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.


Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13 Marzo 2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli delle categorie M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.



Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Si ordina inoltre che lungo la S.S. 21 "del Colle della Maddalena" tra le progressive km 53+330 (Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato):

- a) in caso di nevicate, venga interdetta la circolazione notturna dalle ore 20:00 alle ore 7:00 (ad eccezione dei veicoli Anas, di imprese che eseguono lavori per conto di Anas, autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Cuneo, all'Unione montana Valle Stura, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto) per evitare, in caso di veicolo in panne o altro impedimento, susseguenti rischi per l'incolumità degli utenti;
- b) in caso di minaccia di caduta di valanghe, venga interdetta la circolazione per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile per l'eliminazione del pericolo.
- c) nelle condizioni a) e b) sia istituito il divieto di sosta nelle aree antistanti le transenne poste a chiusura della strada, al fine di garantire il passaggio dei mezzi sgombero neve e dei mezzi di soccorso.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica conforme all'allegato "B" della citata Direttiva, collocata lungo le tratte stradali sopraindicate.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, "nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo sopra citato.

Averso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il 60° giorno al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92.

II RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

ing. Angelo Gemelli

